

(ALL. 2)

SERVIZI AUSILIARI SICILIA / Pomara Anna Maria-

Da amorosoemilio@avvocatiagrigeno.it <amorosoemilio@avvocatiagrigeno.it>

A serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it <serviziausiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data venerdì 29 aprile 2022 - 15:55

Spett.le

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Piazza Castelnuovo 35

90141 PALERMO

Alla c.a.

Presidente e legale r.p.t.

Mi riferisco al contenzioso in oggetto per comunicare che, con sentenza in data odierna, pure allegata, il Tribunale di Palermo, accogliendo le ragioni difensive dedotte, ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio con condanna alle spese.

Rimanendo in attesa di istruzioni in ordine al recupero delle somme statuite dal Tribunale, preannuncio che la prossima settimana emetterò fattura pro. forma per il saldo delle mie competenze oggetto dell'incarico conferitomi.

Cordialità, Avv. Emilio Amoroso

32657648s.pdf



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO

nella persona del Giudice dott.ssa Santina Bruno, nella causa iscritta al n. 9758/2019 R.G.L.
promossa

D A

POMARA ANNA MARIA
(avv. CROCE ROBERTO)

- ricorrente -

CONTRO

SERVIZI AUSILIARI SICILIA S.C.P.A.
(avv. AMOROSO EMILIO)

- resistente -

A seguito dell'udienza di trattazione scritta del 28/04/2022, per la quale si dà atto che ambo le parti hanno depositato note di trattazione scritta, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,

SENTENZA

Completa di dispositivo e motivi della decisione:

DISPOSITIVO

Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 18 settembre 2019 la ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio la Servizi Ausiliari Sicilia S.C.P.A. e, deducendo l'illegittimità dell'avviso di selezione per il

personale ex art. 64 l.r. n. 21/2014 - nella parte in cui stabiliva quale requisito necessario per l'utile collocazione nelle graduatorie relative al profilo di "funzionario direttivo" appartenente alla categoria D del CCRL Sicilia, la laurea di secondo livello ossia "laurea vecchio ordinamento" o "specialistica" o "magistrale - chiedeva dichiararsi il proprio diritto all'inquadramento nella categoria D sin dall'assunzione, con condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive *medio tempore* maturate.

Ritualmente instaurato il contraddittorio, la convenuta, costituitasi in giudizio, deduceva l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.

Disposta la trattazione scritta, le parti hanno ritualmente depositato note di trattazione scritta.

Il ricorso è infondato.

In tema di reclutamento del personale da parte di Società a partecipazione pubblica l'art. 19 del d.lgs. n. 175/2016 prescrive che *"salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.*

2. *Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001".*

La convenuta - *"ritenuta la necessità di reperire il personale necessario per garantire l'espletamento dei servizi temporanei affidati"* - ha indetto la selezione in esame, stabilendo all'art. 5 dell'avviso di selezione che *"il personale che risulterà selezionato dall'avviso de quo sarà inquadrato nel rispetto delle declaratorie allegate al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro e del personale della regione siciliana e degli Enti di cui all'art. 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 del comparto non dirigenziale 2002-2005"*; il successivo art. 6, rubricato *"analisi dei titoli"*, precisa che: *"i titoli valutabili, ai fini della selezione, sono suddivisi nelle seguenti categorie (n.b. saranno valutabili solo i titoli previsti per l'accesso dall'esterno dalle declaratorie allegate al Contratto Collettivo Regionale di Lavoro e del personale della regione sicilia ...):*

a) titoli di studio (con riferimento alla votazione riportata):

- Laurea vecchio ordinamento, laurea specialistica magistrale, laurea magistrale a ciclo unico”.

Il “diploma di laurea” non risulta pertanto annoverato tra i requisiti di accesso al profilo di “funzionario direttivo” - categoria D, circostanza, questa, di cui la ricorrente era pienamente consapevole; inoltre risulta pacifico che la ricorrente non ha impugnato l’avviso di selezione e la graduatoria del 27/28.12.2018, ed anzi ha sottoscritto senza alcuna riserva il contratto di lavoro in data 29.12.2018. Infine, nell’allegato A del CCRL di riferimento è previsto alternativamente “per l’accesso dall’esterno: diploma di laurea o laurea specialistica”, sicché la convenuta, considerate le funzioni della categoria D, ha ritenuto di richiedere per la copertura dei posti di “funzionario direttivo” di tale categoria il possesso della laurea specialistica.

Non resta che rigettare il ricorso.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.

P.Q.M.

decide come in epigrafe.

Così deciso in Palermo all’udienza di trattazione scritta del 28/04/2022.

Il Giudice del Lavoro
Santina Bruno